



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Roma, data del protocollo

Oggetto: Iscrizione al Registro delle imprese degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali di cui all'art.134 del R.D. 18 giugno 1931 n.773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza".

ALLA PREFETTURA - U.T.G. DI
(Rif. nr.26257/2012 P.A. 1° Area del 16.8.2012)

TREVISO

e. per conoscenza:

ALLE PREFETTURE UU.TT.GG. DI

LORO SEDI

Di seguito alla nota 557/PAS/U/018519/10089.D(1)REG del 17.10.2012, si rappresenta che, in ordine all'obbligo d'iscrizione al registro delle imprese per gli istituti di investigazione privata, questo Ufficio ha ritenuto opportuno chiedere chiarimenti al Ministero dello Sviluppo Economico che, con l'allegata nota del 20.4.2015, ha espresso il proprio parere al riguardo.

Il citato Dicastero ha osservato, tra l'altro, che nell'attività di investigazione privata e di informazioni commerciali, indipendentemente dalla tipologia di servizio d'indagine autorizzato e/o dal volume di affari, si riscontrerebbero gli elementi caratterizzanti l'attività di impresa, dettati dall'articolo 2081 del Codice Civile.

Del resto, ha ancora osservato il Dicastero in questione, il complesso di adempimenti e disposizioni, obbligatori od eventuali, posti a carico del titolare della licenza per presentare l'istanza di autorizzazione, permettono di inquadrare l'esercizio dell'investigazione privata come un'attività economica organizzata dall'"imprenditore" in funzione della prestazione di un servizio reso mediante un insieme di elementi produttivi ed economici (sedi, attrezzature, personale, procedure, risorse economiche) in gran parte imposti dalla stessa normativa di settore.

Da ciò consegue l'obbligo, per i titolari di licenza in argomento, di iscrizione al Registro delle imprese, come, peraltro, già sostenuto dallo scrivente Ufficio nella richiamata nota del 17 ottobre 2012.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Castrese De Rosa



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 557/PAS/E/006112/10089.DA(1)
Data: 23/04/2015 Classifica: 10089.DA(1)



UFFICIO PER GLI AFFARI DELLA
POLIZIA AMMINISTRATIVA E SOCI

21 APR 2015

Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI - Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Ministero dello Sviluppo Economico

AOC_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGMCCVNT

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0054979 - 20/04/2015 - USCITA

Ministero dell'Interno

Ufficio per l'amministrazione generale

Ufficio per gli affari della polizia

amministrativa e sociale

ROMA

(*trasmessa via PEC*)

Oggetto: Richiesta di chiarimenti in merito all'iscrizione al Registro delle imprese degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali di cui all' art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"

Con la nota prot. 557/PAS7U/013942/100089.DA del 18 agosto scorso, sollecitata in data 26 marzo scorso, è stato chiesto il parere dello scrivente riguardo l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese a norma del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e smi. per i titolari di licenza di istituti di investigazione privata ed informazioni commerciali rilasciata ai sensi dell'art. 134 del T.U. di cui all'oggetto

Codesto Ministero, nel Regolamento in materia di capacità tecnica e qualità dei servizi degli istituti di vigilanza privati ed investigazione privata adottato con D.P.R. 1 dicembre 2010, n. 269 e relativi allegati, in considerazione del carattere "meno imprenditoriale dell'attività investigativa rispetto a quella della vigilanza privata" non ha ritenuto di dover introdurre tra i requisiti per lo svolgimento di tale attività l'obbligo di iscrizione al registro delle imprese, previsto invece tra i "Requisiti organizzativi minimi dell'impresa" di cui all'allegato A del predetto decreto per gli istituti di vigilanza privata.

L'esigenza di disciplinare concretamente attività regolamentate di diversa natura e garantire la qualità dei servizi resi nel rispetto del TULPS e della normativa di settore, sembrerebbe aver portato, pertanto, a valutare il complesso dei requisiti organizzativi, - nonché tecnici e professionali -, ritenuti necessari per avviare il procedimento autorizzatorio volto ad acquisire la licenza, unicamente alla luce degli aspetti relativi alla pubblica sicurezza ed alla tutela dei soggetti privati, enti giuridici pubblici e privati richiedenti i servizi.

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5332/5307 - fax +39 06 483691
e-mail: marco.maceroni@mise.gov.it
serafina.digeronimo@mise.gov.it
www.mise.gov.it



Tuttavia, nella fattispecie, la circostanza che codesto Ministero, nell'ambito delle proprie specifiche competenze ed in qualità di organo vigilante nonché responsabile del procedimento autorizzatorio di cui sopra, abbia ommesso di richiedere l'iscrizione al registro delle imprese tra i requisiti da dichiarare nell'istanza ai fini del rilascio della licenza di istituto di investigazione privata e informazioni commerciali, a parere dello scrivente, non equivale ad ammettere deroghe alla disciplina civilistica e non può esonerare, pertanto, dagli eventuali obblighi pubblicitari nei confronti del registro stesso, posti a carico del soggetto/impresa che presenta l'istanza.

Orbene, per quanto di competenza dello scrivente, si ritiene di poter sostenere che nell'attività di investigazione privata e di informazioni commerciali, - indipendentemente dalla tipologia di attività di indagine autorizzata e/o dal volume di affari -, si riscontrerebbero gli elementi caratterizzanti l'attività di impresa, dettati dall'articolo 2082 del Codice civile, e cioè l'economicità, la professionalità, e l'organizzazione.

Il requisito dell'economicità è dato dal corrispettivo che sarà richiesto in cambio della prestazione di un servizio. La professionalità si estrinseca nella ampia formazione e capacità richiesta per la direzione dell'istituto, per lo svolgimento degli incarichi organizzativi e nella continuità dello svolgimento dell'attività per la quale è richiesta la licenza, la cui validità, tra l'altro, è passata da uno a tre anni, dopo la modifica dell'art. 13 del TULPS ad opera dell'art. 13, comma 1, lett. a), D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ed è rinnovabile presentando una semplice dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

L'organizzazione d'impresa ed anche la definizione di imprenditore ex art. 2082 del c.c., a parere dello scrivente sembrerebbe essere, rispettivamente, imposta e suggerita dalla stessa normativa di settore.

L'art. 4 del citato Regolamento, rimanda agli Allegati H e G dello stesso Regolamento la determinazione delle caratteristiche *minime* del progetto organizzativo ed i requisiti *minimi* di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelle di informazioni commerciali compresi quelli inerenti alle *dotazioni minime essenziali*, nonché i requisiti minimi professionali e di capacità tecnica richieste per lo svolgimento professionale dell'attività.

In particolare l'Allegato H prevede la presentazione da parte del richiedente la licenza di un "progetto organizzativo", che costituisce parte integrante dell'istanza di autorizzazione che illustri nel dettaglio:

- a) il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la *sede principale intesa come luogo in cui hanno in concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'attività ...* ed eventuali *sedi secondarie*; tali sedi non possono coincidere con il domicilio del titolare della licenza;
- b) i **requisiti dell'impresa** (forma societaria, denominazione sociale, rappresentanti legali, ecc.) e del richiedente la licenza;
- c) il **personale** che intende eventualmente impiegare
- c) la **disponibilità economica-finanziaria** per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge (prestazione della cauzione ex art. 137 del TULPS)



d) la dotazione di tecnologie e attrezzature per lo svolgimento dei servizi (server, computer, sistemi di sicurezza informatica)

Il testo suddetto, ripreso quasi testualmente dal citato Allegato H del Regolamento, utilizza termini e definizioni identificativi e propri dell'impresa commerciale, "imprenditore", "impresa", "forma societaria", "rappresentante legale", ecc.. In particolare la definizione di sede principale è ripresa quasi testualmente da varie pronunce della Cassazione relative all'equiparazione di fronte a terzi, ex art. 46 c.c., della sede effettiva a quella legale.

Pertanto, stante quanto sopra detto, si ritiene di poter sostenere che il complesso di adempimenti e disposizioni, obbligatori od eventuali, posti a carico del titolare della licenza per presentare l'istanza di autorizzazione, possano inquadrare l'esercizio di tale attività come un'attività economica organizzata dall' "imprenditore" in funzione della prestazione di un servizio reso mediante un insieme di elementi produttivi ed economici (sedi, attrezzature, personale, procedure, risorse economiche) in gran parte imposti dalla stessa normativa di settore.

Occorre rilevare, inoltre, che l'attività di raccolta di informazioni commerciali di cui all'art. 5, comma 1, lettera B.I) del Regolamento già di per sé è un'attività per la quale l'iscrizione nel registro delle imprese rappresenterebbe adempimento obbligatorio.

Si osserva, da ultimo, che il termine "impresa" è utilizzato anche nell'art. 134-bis del TULPS, - introdotto dalla legge n. 101/08 e modificato da ultimo dalla l. n. 161/14 - in relazione alla disciplina della libera prestazione di servizi nel territorio italiano di "imprese di vigilanza privata o di investigazione privata stabilite in un altro Stato membro ...".

A tale proposito, si consideri che, senza l'iscrizione al Registro delle imprese i relativi dati richiesti e comunicati in fase di presentazione di istanza per la richiesta della licenza, dai cittadini italiani nonché comunitari, non avrebbero le caratteristiche di cui alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, che trova applicazione senza alcuna limitazione nei riguardi di "cittadini italiani e dell'Unione europea alle persone giuridiche, alle società di persone ... aventi sede in Italia o in uno dei Paesi europei." (art. 3, comma 1 del TU sulla documentazione amministrativa D.P.R. n. 445/2010), non potendosi procedere né ai controlli previsti dall'art. 71 a carico dell'amministrazione procedente tramite consultazione degli archivi ovvero richiesta diretta all'amministrazione certificante italiana o dell'Unione, né tanto meno ovviamente potrebbe essere richiamato l'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445 /00 sulla responsabilità in sede penale in caso di dichiarazioni mendaci.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)